

DETERMINAZIONE N. 11/2023

Oggetto: Avvio del procedimento per istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con Enti di Terzo Settore ai fini della co-progettazione di progetti per l'integrazione scolastica e sociale a favore dei minori e giovani fino ai 21 anni in condizione di disabilità e residenti nei Comuni dell'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. e del D.D.G. Direzione Generale Famiglia Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia 28 dicembre 2011, n. 12884 – CUP E85E23000010004

IL DIRETTORE

(nominato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 8/2017 del 22/05/2017)

Premesso che

- l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona dell'Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale (in avanti anche solo "Azienda" o "Amministrazione precedente") esercita le funzioni amministrative in materia di servizi sociali e sociosanitari si delega dei Comuni associati;
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. ()
- i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

Richiamati

- lo Statuto dell'Azienda, in particolare gli articoli 3) e 4);
- il Regolamento per la disciplina dei contratti, ove all'art. 5 (Sistemi di affidamento) stabilisce che è "() fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali riguardanti particolari contratti e quanto previsto agli artt. 22 e ss., per la scelta del contraente (...)" ;
- Il Piano di Zona per il triennio 2021 – 2023 che prevede:
 - politiche di inclusione specificatamente dedicate all'applicazione della logica del progetto di vita;
 - interventi a favore di persone con disabilità dedicati all'attuazione del progetto "16:21. È tempo per . " ;
 - nell'ambito del livello di programmazione sociale provinciale – Area trasversale ai 12 Ambiti della provincia di Brescia legato allo sviluppo e diffusione dell'istituto della co-progettazione quale forma di attuazione del principio di sussidiarietà e corresponsabilità degli interventi di un territorio;

Richiamata la Relazione "Documento Progettuale", comprensiva degli allegati, elaborata quale contributo istruttorio degli Uffici dell'Azienda rispetto alla presente determinazione, nel quale sono indicati le ragioni ed i possibili contenuti di un percorso di co-progettazione di progetti per l'integrazione scolastica e sociale a favore dei minori e giovani fino ai 21 anni in condizione di disabilità;

Rilevato che la centralità della persona e l'integrazione dei servizi, nell'ottica della valorizzazione del partenariato con il privato sociale, sono sostenute dal vigente quadro normativo regionale. In particolare, la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 e ss. mm. (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) in più parti fornisce elementi da cui ricavare la piena coerenza dell'iniziativa aziendale:

- nell'art. 2 (Principi e obiettivi), laddove è previsto che "1. Il governo della rete delle unità d'offerta sociali si informa ai seguenti principi:

- a) personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona;
- b) sussidiarietà verticale e orizzontale ()
- nell'art. 3 (Soggetti), a mente del quale "nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:
 - a) i comuni, singoli e associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico;
 - b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;
 - c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale;
 - d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale.

È garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali".

Rilevato, ancora, che le Linee di indirizzo regionale per l'elaborazione dei Piani di Zona, approvate con DGR 4563 del 19 aprile 2021, riconoscono il "Ruolo del Terzo Settore"; in particolare, "I soggetti del Terzo Settore concorrono all'individuazione degli obiettivi dei processi di programmazione regionale e locale e partecipano, anche in modo coordinato con gli Enti locali alla definizione di progetti per servizi ed interventi di cura alla persona ()"

"è vincolante che i Piani di Zona attivino dei tavoli tecnici istituzionalizzati a cui partecipino attivamente i soggetti del Terzo Settore e altri attori della rete il cui contributo è ritenuto fondamentale per la programmazione, con la funzione di potenziare:

- la raccolta di dati ed esperienze territoriali utili all'analisi del bisogno,
- la programmazione frutto della messa a sistema di tali conoscenze e dati,
- la progettazione e la gestione (di progetti e servizi),
- il monitoraggio delle azioni intraprese,
- la valutazione ex post dei progetti, delle misure e dei servizi attivati,
- la creazione di strumenti e indicatori per misurare l'attuazione delle politiche messe in campo nel settore sociale

Rilevato che l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti () ()";
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia

organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.

Rilevato, ancora, che

- questa Azienda, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, come previsti dalla legislazione vigente, e in coerenza con gli obiettivi della programmazione medesima, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio, e, nello specifico:
 - a) Progetti di assistenza personale nel contesto scolastico, finalizzati alla piena fruizione del processo didattico di apprendimento e della piena partecipazione alle attività scolastiche;
 - b) Progetti di supporto all'inclusione sociale e lavorativa post diploma, finalizzati ad accompagnare la transizione verso altri contesti di natura educativa, formativa, sociale, culturale ed occupazionale;
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Considerato, da ultimo, che occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

- a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
- b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Dato, altresì, atto che al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso, sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990; a tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Dato atto che sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 32/2016 in materia di affidamento di servizi sociali;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";
- la legge n. 124/2017 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. XI/4563 del 19 aprile 2021 (Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2021-2023");
- il D.D.G. Direzione Generale Famiglia Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia 28 dicembre 2011, n. 12884;
- lo Statuto dell'Azienda;
- il piano di zona 2021-2023;

Tanto premesso,

DETERMINA

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
2. di avviare il procedimento finalizzato all'indizione di procedura comparativa ad evidenza pubblica per la co-progettazione degli interventi e delle attività meglio indicate in Premessa e nell'allegata Relazione istruttoria tecnica, comprensiva dei documenti allegati alla stessa;
3. per l'effetto, nominare il Direttore dell'Azienda Dott.ssa Claudia Pedercini quale RUP;
4. di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
 - Avviso pubblico
 - Allegato 1A: istanza in forma singola
 - Allegato 1B: istanza in forma associata
 - Allegato 1B_1: Dichiarazione intenti ATS
 - Allegato 1B_2: Dichiarazione associati ATS
 - Allegato 2 e Allegati 2 a,b,c,d,e,f,g: Documento Progettuale e allegati
 - Allegato 3: Modello Piano Economico-Finanziario
 - Allegato 4: Bozza convenzione
 - Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva (da compilare a cura di tutti gli Enti, anche quelli associati)
5. di impegnare le risorse occorrenti dall'attuazione della presente determinazione, nel rispetto della vigente disciplina.

Ghedi, 20/02/2023

Il Direttore
Dott.ssa Claudia Pedercini
